

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 25/11/2022) 24/01/2023, n. 2049

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27861-2021 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Lecco, via F.lli Cairoli n. 53, presso lo studio legale dell'avv. Sonia Bova, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al processo all'indirizzo pec sonia.bova.lecco.pecavvocati.it, tel/fax (Omissis);

- ricorrente -

contro

Prefettura di Lecco, in persona del Prefetto pro tempore;

- intimato -

avverso l'ordinanza del giudice di Pace di Lecco, RG n. 1080/2021, emessa in data 28.10.2021 e notificata 29.10.21;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Dott. Andrea Fidanzia.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 28.10.2021 il Giudice di Pace di Lecco ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.A. emesso dal prefetto di Lecco in data 30 agosto 2021, e notificatogli in pari data, ritenendolo tardivo in quanto depositato in data 30 settembre 2021.

Il Giudice ha ritenuto che dovesse considerarsi spirato il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 sul rilievo dell'inapplicabilità al caso di specie della sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969. Ha pertanto revocato l'ammissione al gratuito patrocinio.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo.

## Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo esperito, il ricorrente censura "erronea applicazione della L. n. 742 del 1969 , riguardo la sospensione feriale dei termini del procedimento amministrativo in materia di immigrazione".

2. Il motivo è manifestamente fondato.

Alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte infatti, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione di cui il D.Lgs. 286 del 1998 , art. 13 , è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, "non rientrando tale procedimento tra quelli per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742 , art. 3 , norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, ne esclude l'applicabilità", aggiungendo che il termine in questione ha natura processuale (tra le più recenti, Cass. n. 26968/2018 , n. 4634/2015, n. 7202/2012, n. 25659/2010 ).

P.Q.M.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al Giudice di pace di Lecco, in persona di diverso magistrato, perché esamini la tempestiva opposizione e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità. Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Lecco in diversa persona, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2023